

# Comune di Pietra Ligure





# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

# DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

## **IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

### Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.

### Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

- 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006.
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142, lett. c), punto 2), Legge 296/2006.
- 3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

#### Articolo 2 bis - Esenzioni

- 1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
- 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

#### Articolo 3 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto di Attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

### Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.